Pubblicato il 26/06/2017

Firmato digitalmente

N.01666 /2017 REG.PROV.COLL.
N. 01483/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Ravanusa, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Immordino (C.F.: MMRGPP63P18B429G), presso il cui studio, sito in Palermo, via Libertà, n. 171, è elettivamente domiciliato;

contro

l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. de Gasperi, n. 81, è domiciliato *ex lege*;

nei confronti di

Comune di Sciacca e Comune di Delia, in persona dei rispettivi Sindaci *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

quanto al ricorso introduttivo:

- del d.d.g. n. 1207/Istr. del 31/3/2016, di approvazione dell'aggiornamento Piano triennale edilizia scolastica - triennio 2015/2017, nella parte in cui – all. 3 – è stato escluso il progetto presentato dal Comune ricorrente;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del d.d.g. n. 5478/Istr. Del 21/9/2016 nella parte in cui è stata confermata l'esclusione del progetto del Comune ricorrente da quelli ammissibili a finanziamento;
- della direttiva del DRT prot. n. 54484 del 29/7/2015 avente ad oggetto "parere sismico sui progetti di OOPP";
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l'ordinanza n. 746/2016;

Visto il provvedimento adottato dall'Amministrazione in sede di riesame;

Visto il ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Vista l'ordinanza n. 1389/2016;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 21 giugno 2017 il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti gli artt. 49 e 52 c.p.a.;

Ritenuto necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni collocati utilmente nella graduatoria impugnata;

Ritenuta la necessità di autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 c.p.a. e dell'art. 150 c.p.c.;

Rilevato che l'art. 52, c. 2, c.p.a. stabilisce, inoltre, che «il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.»;

Ritenuto che il predetto art. 52, c. 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso e dei motivi aggiunti, nonché della presente ordinanza nel testo integrale, sull'albo on line dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notificazione per pubblici proclami possa essere articolato secondo le modalità e nei termini di seguito elencati:

1. l'avviso, da pubblicarsi a cura della parte ricorrente sull'albo pretorio on-line della Regione Siciliana e sul sito internet dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei provvedimenti impugnati; e) l'indicazione di ciascun controinteressato; f) il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; g) il testo integrale della presente ordinanza;

2. la notifica si effettua tramite apposita istanza da presentare alle predette Amministrazioni, istanza da effettuarsi nel termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell'intervenuta pubblicazione prova da effettuarsi entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) successivi all'avvenuta pubblicazione; l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai siti dell'Amministrazione regionale, sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Ritenuto, in conclusione, di dover fissare, per il prosieguo della trattazione,

l'udienza pubblica indicata in dispositivo, rimanendo frattanto sospesa ogni pronunzia in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, (Sezione seconda), impregiudicata ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio con le modalità e nei termini indicati nella motivazione.

Fissa, per il seguito della trattazione, la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2018, come da emanando calendario.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Giuseppe La Greca, Consigliere

L'ESTENSORE
Federica Cabrini

IL PRESIDENTE
Cosimo Di Paola

IL SEGRETARIO